

Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019
RG n. 44/2017
Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

N. 44/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Michelucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 44/2017 r.g. promossa da:

....., residente in
....., rappresentata e difesa da gi ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
giusta delega in atti

ATTRICE

contro

....., con sede legale in in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, quale mandataria
....., rappresentata e difesa - in forza di procura
generale alle litte di data 20 luglio 2010

CONVENUTA

Conclusioni delle parti

Parte attrice:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis,

▪ IN VIA PRELIMINARE:

- CONCEDERSI, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi
esposti in narrativa, la SOSPENSIONE dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dal contratto di

▪ IN VIA PRINCIPALE

- DICHIARARE ed ACCERTARE, per i motivi tutti siccome svolti in narrativa, l'inammissibilità,
illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto e del titolo esecutivo (contratto di mutuo
ipotecario Rep. e r. cc. del con conseguente declaratoria di nullità e/o

inefficacia dell'intimazione di pagamento della somma ai cui atto di precetto notificato;

- CONSIDERARE che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che al momento della
patruizione è stato convenuto un tasso di mora superiore al tasso soglia usura di riferimento [Tasso
convenzionale pari a 4,50%; tasso mora pari a 6,60%; tasso soglia vigente al momento della
convenzione pari a 6,24%];



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

- *DELIBARE* anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo e delle condizioni di cui al capitolato allegato allo stesso, che la Banca ha pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese; di conseguenza, per effetto dell'art. 644, commi 1 e 3 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., CONVERTIRE il contratto di finanziamento da oneroso a gratuito e, per l'effetto:

- DICHIARARE la Sig.ra [redacted] obbligata alla restituzione della sola somma capitale accertanda con esclusione degli interessi di qualsiasi natura;

- DICHIARARE, pertanto, che per effetto delle indicate somme, avendo restituito parte del capitale e compensato l'importo ancora dovuto con quello degli interessi da rimborsarsi a suo favore, parte attrice è debitrice della residua somma a saldo del dovuto all'esito della detta compensazione, da ripartire e versare nel residuo numero di rate dall'ultimo pagamento alla concordata scadenza contrattuale.

▪ **IN VIA SUBORDINATA**

- DICHIARARSI la nullità della clausola di determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 117, c. 6, T.U.B. e, per l'effetto, DISPORRE la sostituzione del tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo rideterminando il piano di ammortamento con il tasso minimo o massimo dei Bot rispettivamente per le operazioni attive cioè a credito o passive cioè a debito per la Banca, secondo le modalità ed i calcoli indicati in perizia integrativa.

▪ **IN OGNI CASO:** Con il favore di spese e competenze professionali.

▪ **IN VIA ISTRUTTORIA:** Si chiede, sin d'ora, ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile ai fine di accertare il rapporto di dare/avere fra le parti. Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni

Parte convenuta:

Ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rieicta.

Nel merito: respingere le domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte.

Nel merito in via subordinata: nel caso di accoglimento delle domande di controparte, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il Tribunale adito voglia sospendere il titolo esecutivo e il precetto solo parzialmente e nella misura che il giudice riterrà in sua giustizia.

Con condanna alle spese e competenze di causa.

Motivi della decisione

Preliminarmente si da' atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.

Con atto di citazione in data 30.12.2016, [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] pa proponendo opposizione al precetto notificatole in data 21.12.2016, con il quale le veniva intimato di pagare la somma di € 92.308,66 dovuta in forza del contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria intercorso *inter partes* in data 7.6.2006, a fronte dell'inadempimento dell'attrice al pagamento di "numerose rate mensili".

Con l'opposizione, [redacted] lamentava il carattere usurario delle pattuizioni inerenti gli interessi incluse nel contratto di mutuo costituente titolo esecutivo, sotto diversi profili: in particolare,

pagina 2 di 10



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

eccepiva l'usurarietà, alla data di stipulazione del contratto, del tasso di mora singolarmente considerato; del tasso effettivo calcolato includendo la commissione di estinzione anticipata; del tasso derivante dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora; del tasso effettivo di mora e del tasso nominale di mora effettivo.

Rilevava, inoltre, la difformità tra l'Indice sintetico di costo (ISC) e TAEG verificato, derivandone la nullità della pattuizione sugli interessi ex art. 117 TUB.

Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata l'illegittimità ovvero l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità del precetto e del titolo esecutivo con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento della somma di cui all'atto di precetto notificato nonché di convertire, per effetto dell'accertata applicazione di tassi usurari il contratto di mutuo da oneroso a gratuito, ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma secondo, dichiarando l'opponente obbligata alla restituzione della sola somma capitale accertanda, con esclusione degli interessi di qualsiasi natura e tenuto conto delle somme già pagate dalla medesima.

Si costituiva in giudizio _____ per resistere alle domande avversarie.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo, la causa veniva istruita mediante CTU contabile; quindi, all'udienza dell'11.9.2018, le parti precisavano le conclusioni, come sopra trascritte, e il Giudice tratteneva la causa a sentenza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.

E' circostanza pacifica in causa e documentalmente provata che tra le parti sia stato sottoscritto, in data 7.6.2006, un "contratto di mutuo ipotecario" con cui la Banca concedeva a _____ (e a CERINI Fabio) un finanziamento per l'importo di euro 100.000, da rimborsare in trent'anni, attraverso 360 rate mensili; il mutuo era regolato ad un tasso variabile parametrato all'Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread dell' 1,50%; nel contratto si dava, quindi, atto che, al momento della stipula, detto tasso di ammontava al 4,50% con ISC al 4,605%.

Quanto al tasso di mora, l'art. 5 del contratto statuiva: "*In caso di ritardato pagamento di ogni rapporto a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora a favore della Banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di due punti percentuali in ragione d'anno*".

Su queste premesse, come anticipato, parte opponente deduce anzitutto l'usurarietà del tasso di mora originariamente convenuto: preso come base di calcolo il TAEG (4,605%) e tenuto conto della

pagina 3 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: 161es0 - Firmato Da: MICHELLOCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15979



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

maggiorazione di due punti percentuali, il tasso di mora, secondo la tesi dell'opponente, sarebbe infatti da determinarsi al 6,605%, pertanto superiore al tasso soglia per il periodo di riferimento, pari al 6,24%.

Invero, pare più corretto ritenere che sulla base dell'applicazione dell'art. 5 del contratto, il tasso degli interessi moratori vada determinato al 6,50%, considerando come base di calcolo il TAN e non il TAEG, ma la questione non incide, in concreto, sul dedotto superamento del tasso soglia, posto che, seguendo il ragionamento dell'opponente, tale superamento è riscontrabile in entrambi i casi.

Ora, quanto alla verifica sull'usura con riferimento agli interessi moratori, va osservato che i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura, non tengono in considerazione gli interessi moratori in quanto tali interessi non sono presi in considerazione nelle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia.

Sotto questo profilo, un'indagine statistica condotta nel 2001 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Dunque onde non confrontare dati disomogenei dovrebbe quantomeno procedersi ad una correttivo nel calcolo del TEGM sulla base della rilevazione effettuata dalla Banca d'Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato e che ha rilevato come gli interessi moratori siano, su base statistica, pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto agli interessi corrispettivi (vedi la nota della Banca di Italia del 3 luglio 2013: *"Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente ... L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (omissis...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento" ... Per evitare il confronto tra tassi disomogenei.. i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo"*).

Ove non si applicasse la maggiorazione, vi sarebbe una manifesta illogicità del calcolo ponendosi a confronto grandezze disomogenee anche rilevato che il TEGM è ricavato sulla scorta di interessi ed

pagina 4 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CAS SedeId: 161000 - Firmato Da: MICHELLICCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CAS SedeId: 156379



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

altri oneri corrispettivi parametrati all'entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall'entità del finanziamento, essendo legati invece all'entità dell'inadempimento (cfr. Tribunale Catania sez IV, 11.7.2018; Tribunale Cremona, ordinanza del 9 gennaio 2015).

Alternativamente, dovrebbe concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulterà possibile procedere a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario, proprio per la mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare (cfr. Tribunale Monza Sez. I, Sent., 11/01/2018).

Non può essere taciuto che una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. sez. III n.27442/18), dopo aver affermato l'applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto incidentalmente non applicabile l'aumento del TEGM del suddetto dato del 2,1 al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori; si tratta peraltro di indicazione solo incidentale, adottata nelle notazioni finali della motivazione di detta ordinanza.

Ritiene questo giudice, viceversa, che siano applicabili anche al caso degli interessi moratori, le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.16303 del 2018, intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto: anche in relazione ai rapporti di conto corrente si poneva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina legislativa (d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009) il problema che i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. 108/2006, non includevano le commissioni di massimo scoperto nel computo del TEGM, e quindi del tasso soglia e dunque un problema di simmetria dei dati da porre a raffronto ai fini della verifica dell'usura.

Le Sezioni Unite del 2018, ritenuto che le c.m.s. dovessero comunque essere ricomprese nelle "commissioni " o "remunerazioni" del credito, osservavano che: *"la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso*

pagina 5 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 161e80 - Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECON CA3 Serial#: 1a5c79



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)".

Pertanto, la Corte di Cassazione a Sezione Unite ha chiaramente indicato come includibile la necessità di omogeneità dei dati da porre a confronto, escludendo che la soluzione, in caso di mancata corretta rilevazione del TEGM posto a base del tasso soglia, possa essere puramente e semplicemente, quella di una comparazione di grandezze disomogenee.

Con riferimento al caso delle c.m.s., le Sezioni Unite hanno peraltro osservato che, in realtà, anche la rilevazione dell'entità delle CMS è contenuta nei decreti emanati nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis; la circostanza che tale entità sia riportata a parte, e non sia inclusa nel TEGM strettamente inteso, è un dato formale non incidente sulla sostanza e sulla completezza della rilevazione prevista dalla legge, atteso che viene comunque resa possibile la comparazione di precise quantità ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, secondo la ratio ispiratrice dell'istituto.

Riportando detti concetti alla questione degli interessi moratori, non essendo incluso nel calcolo del TEGM rilevato nei decreti ministeriali l'ammontare medio delle pattuizioni riguardanti gli interessi moratori, ed essendovi una rilevazione media di detto tipo di interessi in modo separato, al fine di consentire un raffronto di dati omogenei, tale dato, nel caso di specie la maggiorazione del 2,1 andrà aggiunto al tasso soglia per valutare l'usurarietà o meno dei tassi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni individuate nei decreti ministeriali medesimi.

Ciò detto, nella fattispecie, facendo applicazione dei criteri sopra esposti, va osservato che il tasso soglia antiusura degli interessi corrispettivi per la tipologia di operazione rilevante nel caso di specie era pari, sulla base delle stesse allegazioni di parte attrice, al 6,24%, e quindi il tasso soglia antiusura per gli interessi moratori, alla data predetta, si attestava all'8,34%, dovendosi applicare la maggiorazione del 2,1% ai tassi medi su base annua previsti come parametro di calcolo del tasso soglia antiusura del tasso d'interesse corrispettivo.

Ne consegue che il tasso di mora calcolato dalla stessa attrice (6,605 %) risultava non superare il tasso soglia.

Per altro verso, parte attrice assume il carattere usurario del TAEG per effetto della lievitazione del costo per il mutuatario prodotto dalla commissione per l'estinzione anticipata.

La tesi non appare condivisibile.

Infatti, quanto all'inclusione nel calcolo del TEG della commissione di estinzione anticipata, pur esistendo nella giurisprudenza di merito, pronunce difformi (in senso favorevole Tribunale di Pescara 28.11.2014; Tribunale Bari, 19.10.2015; Tribunale Ascoli Piceno, 30.6.2014), ad avviso di questo

pagina 6 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161e60 - Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16079



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

Giudice, viceversa, non può tenersi conto della commissione invocata ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura, atteso che nel computo del TEG rilevante per il giudizio di usurarietà vanno computati tutti i costi in relazione di corrispettività con l'erogazione del credito mentre, invece, il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non è propriamente in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato essendo collegato, semmai, con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente (cfr. Tribunale Reggio Emilia 12.5.2016; Tribunale Verona 30.6.2016). In altri termini, la penale in esame non trova la sua ragione giustificatrice nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto. Essa dunque non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale. A maggior ragione a tale conclusione deve pervenirsi laddove la penale in parola non ha trovato alcuna applicazione pratica, rimanendo una previsione contrattuale del tutto astratta (cfr. anche Tribunale Torino 27.4.2016).

L'opponente fa riferimento, altresì, ad un tasso complessivo (4,50% + 6,60%), secondo la tesi attorea "contrattualmente contemplato con la clausola n. 5 del contratto", anch'esso usurario perché ampiamente superiore al tasso soglia di riferimento pari al 6,24%.

Il c.d. tasso complessivo si fonda dunque su una sommatoria di tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

In realtà, il principio per cui anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. n. 108 del 1996 deve essere inteso nel senso che è necessario che non siano usurari sia il tasso corrispettivo, sia il tasso moratorio senza che però possa rilevare, ai fini dell'accertamento dell'usura, la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione.

In altri termini, il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, per cui mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato; stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Anche là dove, come nella specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata, rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano, logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello

pagina 7 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161ead - Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161379



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.

Dunque il ragionamento da cui muove parte attrice, per pervenire, sotto questo profilo, all'affermazione del carattere usurario delle pattuizioni contrattuali, in quanto fondato sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori non appare condivisibile ed è ormai ampiamente superato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. ex multis Trib. Grosseto 21.6.2018, Trib. Trani 7.3.2018, Trib. Bergamo sez III, 25.2.2016, Trib. Reggio Emilia 25.8.2015, Trib. Milano 12.2.2015, Trib. Monza 13.1.2015, Trib. Napoli 14.4.2014 e riferimenti ivi contenuti).

Parte attrice eccepisce, ulteriormente, il superamento del tasso soglia d'usura con riferimento al c.d. Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO.).

Anche per questo aspetto, la ricostruzione operata dalla parte opponente non possa dirsi persuasiva: l'operazione compiuta, infatti, consiste nell'ipotizzare un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni e di rapportare poi la mora così maturata alla sola quota capitale della prima rata non pagata tempestivamente. Non solo si tratta di ipotesi del tutto astratta che non trova riscontro nel caso concreto, ma non appare nemmeno corretto rapportare il valore mora alla sola quota capitale quando la mora è stata applicata sull'intera rata non pagata ed è quindi tale ammontare che costituisce il "capitale" considerato per il suo calcolo. Inoltre non si comprende perché la quota di interessi moratori debba essere parametrato alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non già al capitale residuo al momento del pagamento; il raffronto, infatti, non può che essere condotto con riferimento al capitale residuo ancora non restituito alla scadenza della rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo costituente il costo del mutuo ed è in relazione a detto capitale, ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate, che vanno conteggiati alle scadenze pattuite gli importi pretesi a titolo di interessi (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 14/03/2018).

Analoghi vizi possono individuarsi nel calcolo del c.d. tasso nominale globale di mora.

Parte attrice rileva, altresì, l'erroneità dell'indice sintetico di costo (ISC) indicato nel contratto di mutuo in quanto inferiore al tasso effettivo globale del finanziamento, deducendo conseguentemente la nullità della clausola degli interessi ex art. 117 comma 6 TUB ("*Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonchè quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati*").

La CTU espletata ha confermato l'esistenza di un lieve scostamento tra ISC contrattualmente indicato e TAEG effettivamente applicato.

pagina 8 di 10

Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1611660 - Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15678



Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019

RG n. 44/2017

Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

In proposito, tuttavia, in conformita' alla più recente giurisprudenza, occorre osservare che la predetta disposizione non può trovare applicazione in quanto l'ISC, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, con la conseguenza che la sua erroneità non comporta una maggiore onerosità del finanziamento nè mette in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario (cfr. Trib. Milano n. 10832 del 26/10/2017).

In sintesi, non essendo l'ISC un tasso, un prezzo o una condizione deve per ciò solo escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B.

D'altronde, la finalità della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 117 del T.U.B. (in quanto norma posta a presidio della trasparenza bancaria) non è infatti quella di prevedere un mezzo di attuazione delle disposizioni contrattuali bensì quella di sanzionare il comportamento dell'intermediario che, da un lato, induce l'intermediario alla stipulazione del contratto mediante una determinata prospettazione di prezzi e condizioni, e, dall'altro lato, una volta conseguito il consenso, prevede in contratto e poi applica condizioni e prezzi più alti rispetto a quelli comunicati (mediante apposite offerte rivolte al pubblico) alla generalità dei potenziali contraenti (cfr. Tribunale Torino sez. I, 14.11.2018)

Non è stata svolta viceversa alcuna domanda tesa ad affermare una responsabilità risarcitoria della banca per inadempimento agli obblighi informativi.

Per gli argomenti esposti dunque le domande attoree vanno, quindi, interamente rigettate.

Le spese di causa seguono la soccombenza; anche le spese di CTU devono essere poste a carico della parte opponente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 44/2017 RG, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione respinta o disattesa

rigetta le domande proposte da

Condanna a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 10.730 per competenza, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della parte opponente.

pagina 9 di 10



Firmato Da: FORTINA ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161940 - Firmato Da: MICHELUCCI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15379

Sentenza n. 6/2019 pubbl. il 11/01/2019
RG n. 44/2017
Repert. n. 22/2019 del 11/01/2019

Verbania 10.1.2019

Il Giudice
dott. Claudio Michelucci

